



# Ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS)

## Modifica del

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 28 marzo 2007<sup>1</sup> sul controllo della circolazione stradale è modificata come segue:

### *Ingresso*

visti gli articoli 30 capoverso 4, 45a, 55 capoverso 7, 56 capoverso 1, 57 capoverso 3 lettera b, 103 e 106 capoverso 1 della legge del 19 dicembre 1958<sup>2</sup> sulla circolazione stradale,

### *Art. 4 cpv. 2 lett. j*

<sup>2</sup> In particolare controlla:

j. i sistemi di assistenza ai sensi dell'articolo 45a capoversi 1 e 2 LCStr richiesti per circolare sulle strade di transito nella regione alpina.

### *Art. 9 cpv. 1 lett. j*

<sup>1</sup> Nella misura del possibile, durante i controlli vanno impiegati ausili tecnici, in particolare per controllare:

j. i sistemi di assistenza ai sensi dell'articolo 45a capoversi 1 e 2 LCStr richiesti per circolare sulle strade di transito nella regione alpina.

RS .....

<sup>1</sup> RS 741.013

<sup>2</sup> RS 741.01

*Art. 24a*            Obbligo di equipaggiamento di autoveicoli pesanti con sistemi di assistenza sulle strade di transito nella regione alpina

Sulle strade di transito nella regione alpina e ai loro accessi, la polizia verifica, nei veicoli soggetti all'articolo 45a LCStr capoversi 1 e 2, la presenza e il funzionamento dei sistemi di assistenza prescritti. Se dopo esame visivo permane il dubbio circa il rispetto della suddetta norma, la polizia può controllare la licenza di circolazione e sottoporre il veicolo a un controllo tecnico.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione

Il cancelliere della Confederazione, Viktor  
Rossi